# COMUNE DI BUSTO GAROLFO

*CITTA' METROPOLITANA DI MILANO*

***O R I G I N A L E***

*DETERMINAZIONE DEL SETTORE* ***8*** *: Area Risorse Strumentali*

| | |
|---|---|
| **AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ROBERTO VISCUSI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE ATTO DI APPELLO, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA NEL GIUDIZIO AVVERSO SENTENZE PER ICI ANNO 2011 DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOTATORI MILANESI ASD E LOMBARDIA NUOTO SSD COD. CIG** | *Nr. Progr.* **473**<br>*Data* **04/09/2018**<br>*Proposta* **485**<br>*Copertura Finanziaria* ☒ |

Visto:

Data 04/09/2018

**IL RESPONSABILE DI AREA**

*ANDREA FOGAGNOLO*

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:**
**AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. ROBERTO VISCUSI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESENTAZIONE ATTO DI APPELLO, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA NEL GIUDIZIO AVVERSO SENTENZE PER ICI ANNO 2011 DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOTATORI MILANESI ASD E LOMBARDIA NUOTO SSD COD. CIG Z282485DF5**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI**

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2018 con la quale:

- si è proceduto con la presentazione di atti di appello avverso le seguenti sentenze sfavorevoli a questo Comune, presentate dalle Società Lombardia Nuoto e Associazione Sportiva Dilettantistica Nuotatori Milanesi, per il mancato pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili relativa all'anno 2011, inerente il fabbricato adibito a Piscina Comunale:
  - n. 963/2/2018 – CTP Milano emessa a seguito di Ricorso tributario presentato dall'"Associazione Sportiva Dilettantistica Nuotatori Milanesi – ASD" (C.F. 10719390154) – per ICI Anno 2011;
  - n. 964/2/2018 – CTP Milano – su Ricorso tributario presentato dall' "Lombardia Nuoto SSD" (C.F. 02422390969) – per ICI Anno 2011;

- è stato individuato per la presentazione degli atti di cui sopra, la costituzione in giudizio e la rappresentanza tributaria del Comune, il Dott. Roberto Viscusi, con studio in via Pietro Moscati n. 4, Milano, alle condizioni di cui al disciplinare di incarico pervenuto in data 30/07/2018 al n. 16807;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico al Dott. Roberto Viscusi con studio in via Pietro Moscati n. 4 - Milano,(c.f. VSC RRT 64R05 L086 W), per la presentazione di atti di appello avverso le due sentenze in premessa citate, in rappresentanza di questo Comune davanti alle Commissioni Tributarie come da allegato schema di disciplinare di incarico, trasmesso in data 30/07/2018, prot. n. 16807, comportante la spesa di € 4.567,68, comprensivo di diritti previdenziali 4% IVA al 22% ritenuto congruo, in relazione all'oggetto dell'incarico ed ai prezzi di mercato;

Ritenuto di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo lordo di € 4.567,68 (comprensivo dei diritti previdenziali del 4% ed Iva al 22%,) con imputazione al cap. 1235/145 c.p.c. U.1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 20/12/2016;

Visto il Decreto Sindacale n.11 del 26/04/2017;

Visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2018 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei capitoli di spesa per la gestione dell'esercizio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati;

Richiamato il Decreto Sindacale n.11 in data 26.04.2018 con il quale è stato individuato il Responsabile dell'Area risorse strumentali;

**DETERMINA**

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'incarico al Dott. Roberto Viscusi con studio in via Pietro Moscati n. 4 - Milano,(c.f. VSC RRT 64R05 L086 W), per la presentazione di atti di appello avverso le due sentenze in premessa citate, in rappresentanza di questo Comune davanti alle Commissioni Tributarie, alle condizioni di cui all'allegato disciplinare di incarico trasmesso dal professionista in data 30/07/2018, prot. n. 16807 che contestualmente si approva, comportante la spesa di € 4.567,68 (comprensiva di diritti previdenziali 4% IVA al 22%) ritenuto congruo, in relazione all'oggetto dell'incarico ed ai prezzi di mercato;

2. di assumere l'impegno di spesa per un importo lordo di €. 4.567,68, (comprensivo di diritti previdenziali 4% ed IVA al 22%) con imputazione al Cap. 1235/145 del Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso – Missione 1 – Programma 11 – cod. C.P.C. U.1.03.02.11.006;

3. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti, da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo;

5. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;

6. di disporre la comunicazione al professionista interessato dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;

7. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI
*Arch. Andrea Fogagnolo*

*Allegato: schema di disciplinare di incarico*

Disciplinare d'incarico per la presentazione di atto di appello, costituzione in giudizio e rappresentanza tributaria del Comune di Busto Garolfo nel giudizio tributario avverso:

- Sentenza n. 963/2/2018 – CTP Milano – su Ricorso tributario presentato dall'"Associazione Sportiva Dilettantistica Nuotatori Milanesi – ASD" (C.F. 10719390154) – per ICI Anno 2011;
- Sentenza n. 964/2/2018 – CTP Milano – su Ricorso tributario presentato dall' "Lombardia Nuoto SSD" (C.F. 02422390969) – per ICI Anno 2011;

*fra*

il **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** (c.f. e P. Iva 00873100150), con sede in Busto Garolfo, Piazza A Diaz 1, qui rappresentato dall'Arch. Andrea Fogagnolo, nella sua qualità di Responsabile dell'Area risorse strumentali,

*e*

il **DOTTORE COMMERCIALISTA - ROBERTO VISCUSI** (C.F. VSC RRT 64R05 L086 W), iscritto all'Albo professionale presso l'Ordine di Milano, con studio in Milano, via Pietro Moscati n. 4

*Premesso*

Che le società già sopra identificate avevano presentato ricorso tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano a fronte della richiesta del Comune ai fini IMU – ANNO 2011 e che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sez. 2 ha ritenuto di accogliere le istanze dei ricorrenti per motivazioni che si ritengono infondate ed assolutamente non condivisibili;

- che si rende dunque necessaria ed opportuna la presentazione di "ATTO DI APPELLO" avverso le suddette sentenze e dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia;

***tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:***

**ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO**

L'incarico viene conferito per la rappresentanza e difesa del Comune di Busto Garolfo nel giudizio descritto in premessa e per l'espletamento di tutte le connesse attività, ivi compresa la redazione e deposito dei due separati atti di appello tributari.

**ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

L'attività di assistenza e rappresentanza giudiziale sarà prestata con carattere professionale e con piena autonomia di giudizio, il difensore svolgerà l'incarico personalmente, avvalendosi della propria organizzazione di studio.

**ART. 3 - COMPENSO**

Il procuratore si impegna ad applicare e percepire per l'incarico la somma forfettaria di € 1.800,00 oltre diritti previdenziali del 4% ed IVA all'aliquota di legge (22%) per ciascun atto ed in relazione all'assistenza, consulenza e rappresentanza nel contenzioso tributario in oggetto – dunque per complessivi € 4.567,68 (GIA' COMPRENSIVI di previdenza ed IVA).

La prestazione comprende:

a) fase di studio e introduttiva della controversia;

b) fase istruttoria che si conclude con l'invio dell'atto alla controparte ed il deposto in segreteria della CTR di Milano dell'atto di appello da parte del Comune di Busto Garolfo;

c) fase decisionale che prevede la rappresentanza in giudizio dell'Ente e si conclude con la trasmissione al Comune della decisione finale del giudice sulla causa o con la sottoscrizione delle parti dell'atto conciliativo in caso di accordi stragiudiziali.

Il pagamento del compenso avverrà dietro presentazione di apposita fattura fiscalmente regolare:

-) quota del 50% in acconto del compenso pattuito - entro trenta giorni dalla trasmissione al Comune della ricevuta di avvenuto deposito dell'atto di appello presso la CTR di Milano;

-) quota del 50% a saldo del compenso pattuito - entro trenta giorni dalla trasmissione al Comune della copia delle sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Sono a carico del Comune l'Iva e il contributo previdenziale nella misura di legge.

Le parti convengono che il compenso sopra stabilito remunera tutte le prestazioni svolte dal professionista per il buon adempimento dell'oggetto del presente contratto senza che nulla lo stesso possa pretendere a integrazione per spese o ulteriori compensi se non espressamente previsti in altre parti del presente contratto.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, e si riserva di comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che possono operare sul conto contestualmente al conferimento dell'incarico.

**Art. 4 – ATTIVITA' SPECIALISTICHE**

Qualora dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, l'acquisizione di prestazioni specialistiche, non riconducibili a quelle tipiche della professione di Dottore Commercialista, il Professionista dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune che provvederà a individuare l'esperto assumendo a suo carico il relativo compenso, sempreché per l'urgenza di provvedere non autorizzi il professionista ad acquisire la relativa consulenza.

L'espletamento delle suddette prestazioni specialistiche sarà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

**Art. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il Professionista si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Busto Garolfo circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio determinare la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il professionista si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 3 per l'incarico principale.

Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento di deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal professionista medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute per conto del Comune, secondo quanto già specificato al precedente art. 2), risultando i relativi costi direttamente connessi e funzioni all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

**Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal professionista.

**Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

IL Professionista incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte; dichiara, altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

L'incaricato dichiara di essere a conoscenza del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo approvato con deliberazione di G.C. n. 158

del 23/12/2013, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, accettando di rispettare per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente atto, gli obblighi e le prescrizioni in essi contenuti.

Ai fini della determinazione della misura del compenso,il professionista incaricato dichiara di non rivestire cariche elettive in Enti locali dell'ambito metropolitano di Milano, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni diverso cambiamento.

**Art. 8 – REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessario fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti al precedente art. 3. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'incarico disciplinato con il presente atto.

**Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA**

Il Professionista dà atto di essere assicurato con polizza n. IFL0003051.052279 del 18 gennaio 2018 con scadenza il 31 dicembre 2018 e con massimale di copertura euro 500.000,00, a copertura di ogni rischio inerente alle attività professionali oggetto dell'incarico sottoscritta con la compagnia di assicurazione AIG EUROPE LIMITED.

**Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Comune informa il professionista, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione de dati personali".

Lo stesso professionista è incaricato dal Comune a trattare i dati personali nei limiti consentiti dal citato D.lgs nr.196/2003 se necessario per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

**Art. 11 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai disposti di cui all'art. 2233 c.c. in punto di determinazione dei compensi.

**Art.12 – FORO COMPETENTE**

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Milano.

**Art. 13 – SPESE ED AVVERTENZE FISCALI**

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del professionista incaricato.

L'efficacia del presente atto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte del Comune.

Fino a tale data avrà valore di proposta irrevocabile per il professionista che lo sottoscrive per la durata di trenta giorni dalla sua presentazione al Comune,decorsi i quali senza che sia intervenuta l'accettazione comunale, s'intenderà revocata dal proponente.

*Dott. Roberto Viscusi.*

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Busto Garolfo: *Arch. Andrea Fogagnolo*

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare le clausole sub 3,4,5,7 e 8 ed a tal fine le sottoscrivono espressamente.

Redatto in formato elettronico e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2015